



Regolamento del Corpo Pompieri Gambarogno

INDICE

Art. 1 - Costituzione.....	3
Art. 2 - Missione	3
Art. 3 - Zona d'intervento	3
Art.4 - Organi e quadri.....	3
Art. 5 - Nomine e promozioni.....	4
Art. 6 - Idoneità e ammissione.....	4
Art. 7 - Iscrizione	4
Art. 8 - Retribuzioni.....	5
Art. 9 - Indennità, retribuzioni per esercitazioni	5
Art. 10 - Finanziamento / Spese d'esercizio.....	6
Art. 11 - Istruzione	7
Art. 12 - Convocazioni	7
Art. 13 - Assenze.....	7
Art. 14 - Rapporto annuale.....	7
Art. 15 - Materiale e veicoli	7
Art. 16 - Sistema d'allarme.....	8
Art. 17 - Onorificenze e giubilei	8
Art. 18 - Membri onorari	8
Art. 19 - Dimissioni dal Corpo Pompieri.....	9
Art. 20 - Misure disciplinari.....	9
Art. 21 - Disposizioni finali.....	9
Art. 22 - Entrata in vigore	9

REGOLAMENTO

del Corpo Pompieri Gambarogno

Art. 1 - Costituzione

Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI), al rispettivo Regolamento (in seguito RLLI) è istituito il Corpo Pompieri Gambarogno, nato il 01 gennaio 2005 dalla fusione dei Corpi Pompieri Magadino-Vira, Basso Gambarogno e dal Corpo Pompieri di montagna di Piazzogna.

La vigilanza del Corpo Pompieri compete al Municipio di Gambarogno (in seguito Municipio).

Art. 2 - Missione

I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera a soccorso della popolazione, degli animali e dell'ambiente, per la protezione di beni e immobili, in caso d'incendio, d'inquinamento, di calamità naturale o di altro evento straordinario tale da giustificare l'intervento del Corpo.

A richiesta del Municipio, il Corpo Pompieri assicurerà l'esecuzione di altri servizi compatibili con il servizio di lotta contro gli incendi o in occasione di manifestazioni pubbliche.

Art. 3 - Zona d'intervento

Il comprensorio d'intervento del Corpo Pompieri Gambarogno, comprende la giurisdizione del Comune nonché quanto fissato dai Dipartimenti competenti.

Su richiesta dei Dipartimenti competenti, di altri Corpi pompieri o quando situazioni particolari lo impongono, il Corpo Pompieri può intervenire, previo accordi con il Centro di soccorso cantonale Corpo Pompieri di Bellinzona, fuori dal comprensorio d'intervento di sua competenza.

Art.4 - Organi e quadri

Il Corpo Pompieri Gambarogno è classificato come Centro di soccorso regionale di Categoria B (sezione urbana) e ha nel suo interno una Sezione di montagna.

L'organizzazione, l'organico e i quadri attribuiti alle due unità sopraccitate sono stabilite in base al RLLI.

Nel suo interno il Corpo Pompieri Gambarogno si compone dei seguenti organi:

- Municipio (organo superiore e di vigilanza);
- Stato Maggiore (SM) composto di diritto da: Comandante, Vice Comandante, ufficiali e furiere.

Inoltre vi possono far parte altri membri designati dallo SM:

- Comando composto dallo SM e dei sottoufficiali;
- Corpo Pompieri: composto dallo SM, dal Comando e dai militi (urbani e montagna);
- Consulenti esterni: persone o enti necessari al fine del buon funzionamento del Corpo Pompieri.

Art. 5 - Nomine e promozioni

La nomina del Comandante del Corpo Pompieri spetta al Municipio, previo concorso pubblico. Per i requisiti fanno stato le disposizioni del Dipartimento cantonale competente, riservata la ratifica da parte dello stesso Dipartimento.

Il Comandante propone la nomina dei propri quadri al Municipio per il tramite del Capo dicastero, riservata la ratifica da parte del Dipartimento cantonale competente.

Le proposte di nomine e promozioni dei militi spetta al Comandante coadiuvato dai quadri del Corpo. La proposta sarà trasmessa al Municipio per il tramite del Capo dicastero, riservata la ratifica da parte del Dipartimento cantonale competente.

Lo SM può decidere, in accordo con il Municipio, di incaricare persone o enti esterni quali consulenti.

Art. 6 - Idoneità e ammissione

Nel Corpo Pompieri sono ammesse persone di ambo i sessi, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, dichiarati idonei dal medico cantonale.

Possono far parte del Corpo Pompieri persone di ambo i sessi di età fra i 18 e 60 anni, dichiarati idonei dal medico cantonale.

Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo nel Corpo Pompieri in qualità di dipendenti comunali.

Possono essere trasferiti nel Corpo Pompieri Gambarogno militi già incorporati in altri Corpi Pompieri della FCTCP che ne fanno specifica richiesta.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Corpo Pompieri che procederà secondo l'art. 5 paragrafo 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - Iscrizione

Il Municipio provvede all'iscrizione del Corpo Pompieri Gambarogno presso la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri (FCTCP).

Art. 8 - Retribuzioni

Le prestazioni dei pompieri, come da paragrafo 1 dell'art. 2, sono retribuite dal fondo incendi in conformità delle disposizioni del Decreto esecutivo (DE) che stabilisce le indennità ai Corpi Pompieri.

Le prestazioni dei pompieri, come da paragrafo 2 dell'art. 2, sono a carico degli enti che ne fanno richiesta o che traggono vantaggio dalla loro opera.

Art. 9 - Indennità, retribuzioni per esercitazioni

Il Municipio versa ai pompieri un'indennità annua suddivisa in:

- a) indennità fissa, in base al grado e alla funzione, per picchetti settimanali, festivi, la disponibilità d'intervento e servizi ordinati dallo SM;
- b) la retribuzione delle esercitazioni, tenute dai singoli militi. L'indennità oraria corrisposta è pari al 90% del soldo orario fissato dal Consiglio di Stato nell'art. 2, cpv 1 del DE che stabilisce le indennità ai Corpi Pompieri.

L'indennità annua sarà versata ai militi entro il 31 dicembre dell'anno corrente. Il Comune si assume la totalità dei contributi per assicurazioni sociali dovute.

Il Municipio, in collaborazione con lo SM, provvederà ad allestire una dichiarazione di salario annuale per ogni milite incorporato.

L'indennità fissa è proposta dallo SM al Municipio; la stessa è corrisposta in base agli anni d'esperienza e varia da 0 anni fino ad un massimo di 10 anni. La definizione esatta è regolata nella tabella "allegato A", ritenuto che:

- a) per tutti i militi incorporati al momento della costituzione del Corpo Pompieri Gambarogno, avvenuta nel 2005, questo anno fa stato per l'anno di esperienza 0;
- b) per tutti gli altri militi successivamente incorporati, l'anno 0 sarà quello dell'incorporazione;
- c) in caso di trasferimenti da altri Corpi Pompieri, è data facoltà allo SM di decidere gli anni d'esperienza;
- d) in caso di promozioni all'interno del Corpo Pompieri, gli anni d'esperienza nella nuova funzione verranno decisi dallo SM, in modo che il milite mantenga almeno la stessa indennità annua percepita prima della nomina o promozione;
- e) in caso di uscita dal Corpo Pompieri, qualora la durata fosse inferiore all'anno civile, l'indennità fissa verrà calcolata pro rata.

L'indennità per esercitazioni è retribuita in rapporto alle presenze effettive; l'indennità fissa annuale è retribuita a tutti i militi, ad eccezione di militi appartenenti alla Sezione di Montagna. Il Comandante presenterà al Municipio, annualmente, una richiesta di versamento delle indennità.

I consulenti esterni vengono retribuiti in base al DE che stabilisce le indennità ai Corpi Pompieri, art. 6 cpv. 4.

Lo SM tiene un controllo delle ore prestate dai consulenti esterni.

Art. 10 - Finanziamento / Spese d'esercizio

Le spese d'esercizio che, per disposizione della LLI, del relativo RLLI e delle direttive per le autorità comunali e per i Corpi pompieri, non sono assunte dal fondo incendi, sono a carico del Comune.

Entrano in linea di conto le seguenti spese:

- a) manutenzione ordinaria degli attrezzi, del materiale e dei mezzi. Vale a dire la pulizia e le riparazioni, il cambio dell'olio, l'ingrassatura e le spese di materiale di consumo, comprese le ore di lavoro prestate;
- b) l'indennità oraria corrisponde alla retribuzione stabilita dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi Pompieri, art. 6 cpv. 3 e 4;
- c) carburante per i mezzi e i veicoli;
- d) assicurazione responsabilità civile per gli automezzi del Corpo Pompieri (se non già assunta dal Dipartimento cantonale competente);
- e) assicurazione incendi e danni della natura di tutto il parco veicoli e materiale, non coperti dal Fondo incendi;
- f) tassa annua destinata alla Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri e relativa assemblea cantonale;
- g) acquisto materiale d'ufficio ed arredamento;
- h) materiale diverso;
- i) doni ai membri del Corpo per giubilei e onorificenze;
- j) indennità annua (indennità fissa, retribuzione delle esercitazioni compresi la totalità dei contributi per le assicurazioni sociali);
- k) corsi specialistici interni;
- l) assicurazione responsabilità civile per l'attività del Corpo Pompieri;
- m) un importo forfettario deciso annualmente dal Municipio al Corpo Pompieri, per spese varie. Questo importo è definito di anno in anno al momento della presentazione del preventivo;
- n) indennizzo ai consulenti esterni (persone o enti) in base all'articolo 9 del presente Regolamento, compresi la totalità dei contributi per le assicurazioni sociali dovute.

Il Corpo Pompieri deve riversare al Comune quanto ricevuto dal Dipartimento per le indennità fisse annue riguardanti i veicoli e i mezzi, come pure le indennità d'intervento per i mezzi e i veicoli impiegati.

Il Comandante è responsabile di presentare, entro fine ottobre al Municipio, un preventivo delle spese del Corpo Pompieri per l'anno seguente.

Il Municipio consegna al Comandante del Corpo il consuntivo dell'anno trascorso. Termine di presentazione in base al consuntivo comunale.

Art. 11 - Istruzione

Il Comandante provvede all'istruzione dei pompieri secondo i Regolamenti emanati dalla Federazione svizzera dei Corpi pompieri e sulla base del Concetto cantonale per l'istruzione dei pompieri della FCTCP, alla distribuzione dei compiti e alla direzione degli interventi. Egli può essere sostituito dal vice-Comandante o da un membro dei quadri.

Nel corso dell'anno devono essere tenute al minimo 12 esercitazioni della durata di 3 ore ognuna, alle quali hanno l'obbligo di partecipare tutti i militi del Corpo Pompieri della sezione urbana.

Per i militi della sezione di montagna le esercitazioni obbligatorie sono al minimo 5 della durata di 3 ore.

Il numero delle esercitazioni potrà essere adeguato in base alle esigenze d'istruzione o alle direttive del Dipartimento competente.

Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, coadiuvato dallo SM. Il programma, allestito secondo le forme previste, sarà presentato al Capo dicastero e in seguito trasmesso in copia al Dipartimento cantonale competente e all'ispettore di zona. Ogni milite, ad inizio anno, riceve una copia del programma annuale delle attività.

Art. 12 - Convocazioni

Le convocazioni dei militi alle esercitazioni e ai servizi comandati avvengono mediante un usuale mezzo di comunicazione o tramite accordo tra lo SM e il milite stesso.

Art. 13 - Assenze

Le assenze vanno giustificate all'ufficiale di picchetto prima dell'inizio dell'esercitazione. La mancata partecipazione di un milite a qualsiasi servizio ordinato dallo SM o alle esercitazioni, non giustificata da serie ragioni, può essere sanzionata con una multa da CHF 10.00 a CHF 100.00 applicati dallo SM.

Art. 14 - Rapporto annuale

Alla fine di ogni anno, il Comandante presenta al Municipio, per tramite del Capo dicastero, un rapporto sull'attività svolta.

Il rapporto comprende:

- a) la situazione tecnica del Corpo Pompieri e dello stato di servizio del materiale, dei veicoli e dei mezzi;
- b) il numero e il tipo degli interventi e degli altri servizi prestati nel corso dell'anno;
- c) il totale delle ore di attività;
- d) il consuntivo dei corsi svolti e delle ore d'istruzione.

Art. 15 - Materiale e veicoli

Il materiale, i veicoli e i mezzi devono essere conservati in perfetto stato di servizio, a cura del Corpo Pompieri in collaborazione con l'Ufficio fondo incendi e devono essere tenuti costantemente in prontezza d'intervento.

E' proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione del Comandante o di chi ne fa le veci.

I pompieri sono tenuti a conservare in buono stato l'abbigliamento e l'equipaggiamento forniti dal Dipartimento e dal Corpo stesso.

Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso e devono provvedere a sostituire, a loro spese, quelli mancanti o resi inservibili per negligenza o incuria.

L'uso degli effetti personali fuori dal servizio è vietato.

In caso d'uscita dal Corpo Pompieri, per qualsiasi motivo, i pompieri sono obbligati a restituire gli effetti ricevuti, in base alle direttive dello SM.

Art. 16 - Sistema d'allarme

Il Corpo Pompieri organizza la propria mobilitazione (servizio di picchetto) e gestisce i mezzi e le apparecchiature d'allarme a sua disposizione in modo da garantire la prontezza d'intervento secondo le direttive della Federazione svizzera dei pompieri, della FCTCP e dei Dipartimenti competenti 24 ore su 24 ore, 365 giorni all'anno.

Ogni cittadino, in caso di necessità, è obbligato ad allarmare il Corpo Pompieri con qualsiasi mezzo a disposizione.

Art. 17 - Onorificenze e giubilei

Alla fine di ogni anno il Corpo Pompieri assegna ai militi che hanno prestato 10, 15, 20 anni di servizio, un'onorificenza.

Per i 25, 30, 35 e 40 anni di servizio ininterrotto, l'onorificenza ed il giubileo sono assegnati dal Municipio.

Per la definizione degli anni di servizio fanno stato quelli conteggiati a livello cantonale dalla FCTCP. In caso di trasferimento da un altro Corpo Pompieri gli anni di servizio già prestati vengono conteggiati.

Lo SM può proporre al Municipio di conferire onorificenze particolari a militi o anche esterni che prestano un particolare servizio al Corpo Pompieri.

Art. 18 - Membri onorari

Sono membri onorari del Corpo Pompieri Gambarogno, di diritto, gli ufficiali dello SM e tutti i militi che verranno proposti dallo SM.

La nomina dei membri onorari spetta allo SM del Corpo, con relativa ratifica da parte del Municipio.

Art. 19 - Dimissioni dal Corpo Pompieri

Un milite può inoltrare le dimissioni dal Corpo Pompieri per scritto, all'attenzione dello Stato Maggiore, almeno 6 mesi prima della data esecutiva delle stesse.

Art. 20 - Misure disciplinari

L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, per i casi gravi, l'eventuale azione penale:

- a) l'ammonimento scritto;
- b) la multa fino a CHF 500.00;
- c) la sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, con riduzione proporzionale dell'indennità annua fissa;
- d) l'esclusione dal Corpo.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi.

I provvedimenti sono applicati, su proposta del Comandante, dal Municipio; contro gli stessi è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato o al suo rappresentante.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni, i Regolamenti e la Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 e successive modifiche.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte della Sezione Enti locali; ogni precedente disposizione è abrogata.

Allegati:

- A) Tabella delle indennità fisse valevoli dal 01 gennaio 2013

* * * * *

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 931, del 6 agosto 2012.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune nella seduta del 8 ottobre 2012.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 139-RE-12101, del 17 dicembre 2012.